

Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Emanuele Petronio del 16.06.2021 n. 423
www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

Il Giudice, Dott. Emanuele Petronio, ha emesso la seguente

SENTENZA

redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 245 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 18.02.2021 con l'assegnazione in favore delle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, vertente

TRA

SOCIETA' MUTUATARIA

Parti attrici

E

BANCA MUTUANTE

Parte convenuta

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONE DELLE PARTI

I procuratori delle parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.02.2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26 Gennaio 2018, la **SOCIETA' MUTUATARIA** citava in giudizio la **BANCA MUTUANTE**, ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:

nel merito:

-accertare e dichiarare, in via principale, che la Banca convenuta ha contrattualmente applicato sul mutuo fondiario ipotecario rep. omissis, raccolta omissis, per un importo di € 150.000,00, da rimborsarsi originariamente in 180 rate mensili, tassi superiori a quelli soglia, rilevati trimestralmente secondo il DM del Tesoro ai sensi della L. 108/96, dovendosi pertanto applicare nel caso di specie l'art. 1815, comma 2, c.c., con riconteggio delle somme versate alla data di estinzione anticipata con imputazione interamente in quota capitale come mostrato nello sviluppo matematico di cui all'allegato 1) della consulenza tecnica che si produce.

-in via subordinata: dichiarare ed accertare che il contratto di mutuo è usurato, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, cc., in quanto compresi ed accertati tutti i costi sostenuti e potenziali, come la penale di estinzione anticipata, si rileva il superamento del tasso soglia di usura;

-Dichiarare ed accertare che il contratto di mutuo è usurato, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. in quanto per via della modalità di calcolo del tasso di mora, essendo la stessa calcolata sull'intero importo scaduto, risulta debordante il tasso soglia di usura;

Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Emanuele Petronio del 16.06.2021 n. 423

-dichiarare ed accertare che il contratto di mutuo è usurato con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. in quanto nel suo funzionamento patologico si rileva il tasso di mora superiore al tasso soglia di usura;

-tenuto conto della usurarietà del rapporto contrattuale, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., condannare la predetta Banca alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite dalla data di sottoscrizione del contratto e sino all'estinzione anticipata a titolo di interessi e spese non dovute, quantificate in € 46.867,25 oltre interessi e rivalutazione, o in quelle maggiori o minori che il Tribunale dovesse riscontrare;

-accertare e dichiarare che in caso di funzionamento fisiologico del rapporto di mutuo, si è in presenza di un I.S.C. contrattualmente dichiarato inferiore al TAEG verificato/calcolato, comportando tale circostanza la nullità della clausola di determinazione ai sensi dell'art. 117, comma 6, TUB e conseguente sostituzione del tasso contrattuale degli interessi convenzionali con quelli previsti per legge e comportando tale nullità il ricalcolo del piano di ammortamento, con la predetta sostituzione e con la declaratoria che in virtù dei dati analizzati nella consulenza di parte, la **SOCIETÀ' MUTUATARIA** ha il diritto alla restituzione per aver pagato interessi convenzionali non dovuti per via della predetta nullità, pari ad € 24,798,95;

-in via ulteriore subordinata, accertata l'avvenuta applicazione nel contratto di mutuo oggetto di giudizio del piano di ammortamento alla francese dichiarare la nullità del contratto, in senso assoluto, per avvenuta violazione di requisiti specifici ed essenziali (ex art. 1325 c.c.) ed in base all'art. 1346 c.c., con riferimento all'oggetto del contratto che deve essere obbligatoriamente determinato e determinabile, ex art. 1418 in quanto il contratto è contrario a norme imperative. -in ogni caso, con vittoria di spese e diritti di avvocato oltre accessori di legge”.

Si costituiva ritualmente in giudizio la **BANCA MUTUANTE** contestando tutti i motivi posti a fondamento della domanda attorea in quanto ritenuti inammissibili e infondati ed assumendo la correttezza del proprio operato. Chiedeva, per tali ragioni, il rigetto delle domande avversarie.

La causa veniva istruita con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di una CTU tecnico contabile con nomina all'uopo del **Dott. (omissis)**.

Ultimata la fase istruttoria, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni al 18.02.2021 e, in tale occasione, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

*

Le domande proposte da parte attrice sono infondate e devono essere rigettate per i motivi di seguito illustrati.

Preliminarmente, va rilevato che il C.T.U. incaricato ha accertato che il TAN (Tasso Nominale Annuale) è stato pattuito nel contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca del 22 dicembre 2008 nella misura del 5,6% e che il tasso di mora pattuito in sede di sottoscrizione del contratto era pari a 8,6% (Tan 5,6% maggiorato di 3 punti percentuali).

Il C.T.U. ha, altresì, accertato che:

- il contratto di finanziamento oggetto di causa è inquadrabile nella categoria “mutuo con garanzia ipotecaria a tasso fisso”;
- il tasso soglia, alla stregua delle indicazioni nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20/03/2007, alla data di stipula del contratto era pari al 9,45% (T.E.G.M. del 6,30% aumentato della metà);
- il tasso soglia maggiorato con riferimento agli interessi moratori è pari al 12,60% (tasso calcolato prendendo il T.E.G.M. del 6,30% aggiungendo la “maggiorazione” del 2,1 %; la somma degli addendi, pari all'8,40% è stata infine aumentata della metà).

Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Emanuele Petronio del 16.06.2021 n. 423

Per rispondere al quesito relativo alla determinazione del TEG effettivamente applicato al contratto, il CTU ha calcolato al momento della pattuizione contrattuale un "TEG ai fini antiusura" pari al 5,808% ed ha accertato che il "Tasso Effettivo applicato al piano di ammortamento" è pari al 5,745%.

Alla luce delle su esposte considerazioni, con riferimento all'usura originaria e relativamente agli interessi corrispettivi, il C.T.U. ha accertato che il "T.E.G. ai fini anti-usura" pari al 5,808%, risulta essere inferiore al "tasso soglia usura" pari al 9,45%.

Con riferimento al quesito relativo alla verifica dell'usurarietà del tasso di mora, il C.T.U. ha accertato che il "Tasso di interesse di Mora" pattuito in sede di sottoscrizione del Contratto, pari all'8,6% risulta essere inferiore al "tasso soglia usura" pari al 12,60% e che, sulla base dell'esame della documentazione presente nel fascicolo processuale, ha accertato che non risultano corrisposti interessi di mora da parte attrice nei confronti dell'istituto di credito.

I tassi d'interesse corrispettivo e moratorio, correttamente analizzati senza la loro sommatoria, sono stati pattuiti nel rispetto della soglia d'usura vigente ratione temporis alla data della stipulazione del contratto.

In merito, va solo ricordato che non è corretta la tesi secondo cui l'interesse di mora vada sommato a quello convenzionale e tale somma vada confrontata con il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi convenzionali dalla legge n. 108 del 1996.

Infatti, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse di mora non si aggiunge agli interessi corrispettivi, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere, costituendo appunto il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere la somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (art. 1815 cod.civ.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 cod.civ.; cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 31/12/2020, sent. n. 18885).

Peraltro, il contratto di mutuo è stato concluso successivamente dall'entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003 contenente l'indicazione della maggiorazione media dei tassi moratori nella misura di 2,1 punti percentuali e, pertanto, secondo le indicazioni della più autorevole e recente giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. 18.09.2020, n. 19597) il confronto ai fini dell'usurarietà del tasso di mora pattuito va effettuato rispetto al tasso soglia calcolato tenendo conto di tale maggiorazione (TAEG+2,1% aumentato della metà).

Il C.T.U. dunque, non avendo rilevato alcuna criticità in punto di usurarietà dei tassi, non ha ritenuto necessario procedere al riconteggio del finanziamento per cui è causa. Tali conclusioni devono essere ritenute pienamente attendibili a livello tecnico e di conseguenza condivisibili.

Neppure possono essere rilevati i presupposti per alcuna rideterminazione del debito dell'attore in relazione all'asserita difformità del TAEG indicato in contratto rispetto a quello reale calcolato dal CTU.

In merito, va ritenuto che l'omessa o non corretta specificazione nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale (Tribunale Catania sez. IV, 28/02/2018, n.957; Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n.523; Tribunale Napoli sez. II, 09/01/2018, n.183).

In primo luogo, poiché l'ISC è un mero indicatore, previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione, mentre l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce invece esclusivamente a "tassi, prezzi e condizioni".

Non è esso stesso la pattuizione (e quindi il tasso, il prezzo o una condizione contrattuale) ma un mero indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini informativi. Non essendo un tasso, un prezzo o una condizione deve pertanto escludersi l'applicabilità

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Emanuele Petronio del 16.06.2021 n. 423

dell'evocato articolo 117 comma 6 del T.U.B. (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233; Trib. Cagliari, 4 ottobre 2016; cfr. sul punto anche Trib. Lucca, 22 dicembre 2017: "non costituendo l'ISC una clausola di determinazione degli interessi, delle spese e degli oneri applicati al contratto di finanziamento, ma un mero indice sintetico del costo, esso si sottrae al disposto del comma 7 dell'arte 117 TUB e, conseguentemente, la clausola relativa agli interessi contenuta nel contratto non può essere dichiarata nulla. L'ISC non è un elemento strutturale del contratto di mutuo ipotecario, che, conseguentemente, nel caso in cui sia privo di detto indicatore, non può ritenersi nullo ex art. 117 TUB, comma 8 per difformità dal contenuto minimo stabilito dalla Banca d'Italia").

Ne discende che l'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi (Tribunale di Roma, sez. XVII, sent. 23/09/2019, n. 17990; Tribunale di Torino, sez. I, sent. 21/09/2020, n.3213).

Questa soluzione risulta coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto (Cass. S.U. n. 26724/2007).

Difatti, a tali riguardi deve evidenziarsi che "l'eventuale difformità dell'ISC rispetto al contenuto economico effettivamente applicato al rapporto contrattuale non comporta la nullità del negozio giuridico o della relativa clausola. La nullità prevista dall'art. 117 co. 6 TUB non può trovare applicazione in ipotesi di ISC divergente atteso che lo stesso "non ha alcuna funzione o valore di "regola di validità", tanto meno essenziale del contratto poiché rappresenta un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali" potendo semmai comportare, una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale a carico della Banca che abbia applicato un ISC difforme rispetto a quello segnalato in sede di conclusione del contratto di finanziamento" (Trib. Bologna, sent. 12 marzo 2018).

Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, non può trovare accoglimento la domanda di applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB al rapporto oggetto di causa in ragione della peraltro difformità tra Taeg indicato in contratto e Taeg realmente applicato in corso di rapporto.

Infine, relativamente alla presunta illegittimità del cd. piano di ammortamento alla francese applicato al mutuo in esame a causa dell'illegittimo effetto anatocistico che lo stesso produrrebbe, occorre rilevare che la caratteristica di tale piano di ammortamento non è quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.

Il rimborso del finanziamento avviene, difatti, a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi corrispettivi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito. Ciò comporta che la quota di interessi sia più alta nel primo periodo e decresca nel corso dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente. Questo metodo garantisce, per l'appunto, al mutuatario il vantaggio di una rata di ammortamento costante, consentendo facili previsioni circa l'incidenza del peso sulla propria generale situazione economica (Tribunale di Civitavecchia, sent. del 15.02.2021; Tribunale di Bologna, sent. n. 498/21 del 05.03.2021).

Gli interessi convenzionali sono quindi calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.

Sentenza, Tribunale di L'Aquila, Giudice Emanuele Petronio del 16.06.2021 n. 423

Pacifica in giurisprudenza è la conformità del meccanismo contabile dell'ammortamento alla francese con la disciplina dell'anatocismo. Gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata; quindi, si pagano ogni volta interessi calcolati sul capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. La rata successiva porta in sé interessi che sono conteggiati alla percentuale stabilita solo sul capitale che man mano residua, a seconda del periodo. Ciò non conduce mai alla generazione di interessi su interessi (Tribunale di Forlì, sent. del 08.02.2021).

Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante (Tribunale Santa Maria Capua Vetere, sent. 27.03.2017).

In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.

Anche tale doglianza va, pertanto, rigettata.

Alla luce di tale valida pattuizione tra le parti in merito al piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento ipotecario, risulta, altresì, priva di pregio l'ulteriore doglianza di parte opponente, con riferimento all'indeterminatezza dei tassi di interesse pattuiti.

Le considerazioni che precedono implicano il rigetto altresì delle domande di restituzione degli importi corrisposti dalla società mutuataria all'istituto di credito.

In conclusione, le domande proposte dalla **SOCIETÀ' MUTUATARIA** devono essere integralmente rigettate.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 e s.m.i., seguono la soccombenza.

Le spese della consulenza tecnica devono essere poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. xxx/2018 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- rigetta tutte le domande proposte dalla **SOCIETÀ' MUTUATARIA**;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U. liquidate come da separato provvedimento;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di **BANCA MUTUANTE** che liquida nella complessiva somma di € 5.871,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%).

L'Aquila, 28.05.2021

Il Giudice

Dott. Emanuele Petronio